

CONTRATTO TRA UNIVERSITÀ E STUDENTE

ANNO ACCADEMICO _____/_____

TRA

L'Università del Piemonte Orientale, con sede in Vercelli, in Via Duomo, n. 6, codice fiscale 94021400026, d'ora in poi denominata "Università", in persona del Rettore *pro - tempore*, rappresentata ai fini del presente atto dal/dalla Sig./Sig.ra dipendente dell'Università e addetto all'ufficio di Segreteria Studenti del Dipartimento di, in forza della deliberazione **n. 4/2020/10.1 del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile.**

E

Il/La Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____ residente in _____, Via _____, n. _____, codice fiscale _____, iscritto/a presso il Dipartimento di _____, Corso di Laurea ovvero Corso di Laurea Magistrale in _____, matricola N. _____, d'ora in poi denominato "studente"

PREMESSO

che il Regolamento didattico di Ateneo prevede all'art. 11 la possibilità, per i Regolamenti Didattici di ciascun corso di Laurea e Laurea Magistrale, di stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno o a tempo parziale;

che il Regolamento didattico di Ateneo stabilisce all'art. 14 che i Dipartimenti possono prevedere, a favore degli studenti a tempo parziale, specifici percorsi formativi, distribuendo le attività ed i crediti da conseguire su un numero di anni pari fino al doppio di quello convenzionale previsto;

che il Regolamento Studenti all'art. 3 stabilisce che, all'atto dell'immatricolazione/iscrizione, lo studente e l'Università sottoscrivano un contratto che disciplini e regoli i reciproci rapporti;

che lo studente all'atto dell'immatricolazione/iscrizione ha esercitato l'opzione per un regime d'impegno a tempo parziale per la durata di anni;

che gli Organi Accademici hanno delineato le condizioni che regolano il rapporto tra l'Università e lo studente per il regime di tempo parziale



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Lo studente _____ iscritto nell'anno accademico _____
(cognome nome)
_____/_____ al ____ anno del Corso di Laurea ovvero Corso di Laurea Magistrale in _____, Classe di Laurea in _____
assume la qualità di studente con regime d'impegno a tempo parziale.
Lo studente conseguirà il titolo di studio in _____ anni.

Art. 2

Lo studente _____ potrà beneficiare dei diritti e dei servizi offerti dall'Università, compatibilmente con il regime di impegno prescelto.

Art. 3

Lo studente si impegna, nei limiti consentiti dalla sua condizione di studente a tempo parziale, a partecipare attivamente alle attività promosse dall'Università frequentando le lezioni e le esercitazioni, svolgendo tutte le attività formative connesse al corso di studio, ivi comprese le eventuali attività formative propedeutiche per colmare eventuali debiti formativi.

Art. 4

Come da delibera n. 4/2020/10.1 del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2020, lo studente iscritto ad un Corso di Laurea, avendo scelto un regime a tempo parziale su quattro anni non può acquisire, alla fine del terzo anno di corso, un numero di crediti formativi universitari superiore a 135, con l'impegno di acquisire i restanti crediti nel corso dell'anno successivo. Tale limite può essere esteso fino ad un massimo di 145 CFU per esigenze di natura didattica legate all'articolazione del piano di studio. Optando per un regime a tempo parziale su sei anni lo Studente non può acquisire, nei primi tre anni di corso, un numero di crediti formativi superiore a 90 con l'impegno di acquisire i restanti crediti nel corso dei tre anni successivi. Tale limite può essere esteso fino ad un massimo di 100 CFU per esigenze di natura didattica legate all'articolazione del piano di studio. Lo studente iscritto ad un Corso di Laurea Magistrale, avendo scelto un regime a tempo parziale su tre anni non può acquisire, nei primi due anni, un numero di crediti formativi universitari superiore a 90 con l'impegno di acquisire i restanti crediti nel corso dell'anno successivo. Tale limite può essere esteso fino ad un massimo di 100 CFU per esigenze di natura didattica legate all'articolazione del piano di studio. Optando per un regime a tempo parziale su quattro anni lo Studente non può acquisire, nei primi due anni, un numero di crediti formativi superiore a 60 con l'impegno di acquisire i restanti crediti nel corso dei due anni successivi. Tale limite può essere esteso fino ad un massimo di 70 CFU per esigenze di natura didattica legate all'articolazione del piano di studio.

Art. 5

L'eventuale acquisizione di crediti formativi oltre i limiti indicati nel precedente articolo, comporterà l'inserimento d'ufficio in qualità di studente con regime a tempo pieno. Verificatasi tale eventualità lo studente sarà tenuto al pagamento della contribuzione prevista per il tempo pieno, per ognuno degli anni accademici precedenti, durante i quali è stata versata la contribuzione ridotta pari al regime di tempo parziale scelto.



Art. 6

Lo studente che abbia optato per il regime a tempo parziale, può modificare fino al terzo anno, se iscritto a un corso di laurea triennale, o al secondo anno, se iscritto a un corso di laurea specialistica/magistrale, il suo impegno da tempo parziale a tempo pieno corrispondendo, al momento dell'iscrizione, la differenza della contribuzione studentesca per gli anni trascorsi. In tal caso lo Studente assume tutti gli obblighi ed acquisisce tutti i diritti relativi a tale condizione.

Art. 7

Lo studente iscritto al Corso di Laurea può modificare fino al terzo anno il suo impegno da tempo pieno a tempo parziale, ovvero può modificare il regime di impegno a tempo parziale da quattro a sei anni all'atto dell'iscrizione ad un anno di corso regolare.

Lo studente iscritto al Corso di Laurea Specialistica o Magistrale può modificare fino al secondo anno il suo impegno da tempo pieno a tempo parziale, ovvero può modificare il regime di impegno a tempo parziale da tre a quattro anni, o viceversa, all'atto dell'iscrizione ad un anno di corso regolare. Queste modifiche dovranno compiersi compatibilmente con i crediti acquisiti fino a tale momento; **le modifiche di regime che prolungano la durata del corso sono possibili solo per corsi non a esaurimento.**

Nessun rimborso sarà dovuto allo studente che opti per il regime di impegno a tempo parziale all'atto dell'iscrizione ad un anno successivo al primo, per gli anni in cui sia risultato iscritto con regime di impegno a tempo pieno.

Art. 8

L'ammontare della contribuzione studentesca è determinato annualmente dagli Organi di governo dell'Università, tenuto conto del regime di impegno a tempo parziale.

Art. 9

Il mancato conseguimento del titolo finale entro il regime d'impegno scelto comporterà, per ogni anno successivo d'iscrizione, il pagamento della contribuzione prevista per il tempo pieno.

Art. 10

Per tutto quanto non previsto si rimanda alle specifiche disposizioni normative dell'Università sugli studenti universitari.

In particolare, a titolo esemplificativo, si richiamano le disposizioni in materia di responsabilità, sanzioni disciplinari, tutela e riservatezza dei dati e accesso ai documenti amministrativi.

.....,/...../.....
(luogo) (data)

L'addetto
della Segreteria Studenti

.....

Lo studente

.....